

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5
N. 539/AV5 DEL 30/04/2013**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE ALL'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO
INDETERMINATO B.A. DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLE FERIE NON GODUTE.**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Di riconoscere il diritto al pagamento sostitutivo di n. 27 giorni di congedo ordinario non goduti al dipendente Bianchini Armando, ex assistente amministrativo a tempo indeterminato, cessato dal servizio in data 01/02/2013 per risoluzione del rapporto di lavoro a causa di inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro, come richiesto dal suddetto con nota protocollo n. 607 del 04/01/2013 allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, e per le motivazioni rappresentate nel documento istruttorio.
2. Di liquidare pertanto al suddetto una somma pari ad € 1969,92 lordi.
3. Di dare atto che la spesa complessiva, comprensiva di oneri sociali e IRAP, è pari ad € 2.692,49 ed è stata imputata come segue:

- conto n. 0202010101 (totale in busta) € 1.969,92 rientrante nell'esercizio economico budget 2012
- conto n. 0202010101 (oneri) € 555,12 rientrante nell'esercizio economico budget 2012
- conto n. 0202010101 (IRAP) € 167,44 rientrante nell'esercizio economico budget 2012

4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 Legge 412/91 e dell'art. 28 L.R. 26/96 e s.m.i.
5. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.;
6. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i..
7. Di dare atto che la spesa di € 2.692,49 è registrata al conto 0202010101 fondo oneri da liquidare al personale quale accantonamento del bilancio di esercizio 2012.

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 5
Dott. Giovanni Stroppa

La presente determina consta di n. 6 e di n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

- U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE -

□ Normativa di riferimento:

- CCNL 01/09/1995 Comparto art. 19
- Dlgs. N. 66 del 08/04/2003
- Direttiva ASUR 40/2009
- Legge n. 135 del 07/08/2012
- nota prot. N. 607 del 04/01/2013
- nota prot. N. 349587 del 05/04/2013
- nota prot. n. 350883 del 11/04/2013

Con verbale redatto in data 20/12/2012 la Commissione medica costituita presso l'U.O. di Medicina Legale dell'Area Vasta 5 con sede ad Ascoli Piceno, dichiarava il dipendente Bianchini Armando inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi proficuo lavoro.

Con determina n. 88 del 24/01/2013, è stato risolto, con decorrenza dal 01/02/2013, il rapporto di lavoro della Sig. Bianchini Armando, Assistente Amministrativo a tempo indeterminato, a ragione della assoluta e permanente impossibilità dello stesso a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, non sussistendo nei suoi confronti possibilità di reimpiego.

Con nota prot. N. 607 del 04/01/2013 (allegato 1), il dipendente richiedeva la remunerazione dei giorni di ferie maturati e non goduti per sopraggiunta cessazione a causa di inabilità al proficuo lavoro.

Con nota prot. n. 349587 del 05/04/2013 (allegato 2), il Dirigente dell' UOC Gestione Risorse Umane chiedeva di integrare la precedente nota con un' ulteriore relazione da parte del Direttore dell'UOC CUAT relativamente alla impossibilità di fruizione delle ferie da parte del dipendente in oggetto.

Con nota prot. n. 350883 del 11/04/2013 (allegato 3), il Direttore dell'UOC CUAT dichiarava di ritenere accoglibile l'istanza di liquidazione delle ferie non godute del Sig. Bianchini stante l'impossibilità di fruizione delle stesse da parte del dipendente assente per malattia per lunghi periodi dall'anno 2012 fino alla data di cessazione.

Si precisa che, come verificato dall'Ufficio Rilevazione Presenze, i giorni di ferie maturati e non potuti fruire sono pari a n. 27 di cui n. 25 maturati nell'anno 2012 e n. 2 maturati nell'anno 2013.

Sulla base del combinato disposto dell'art. 36 della Costituzione e dell'art. 2109 del Codice Civile che sanciscono il principio dell'irrinunciabilità del diritto alle ferie, sia la dottrina che la giurisprudenza hanno riconosciuto all'istituto in oggetto la funzione di garantire, attraverso il riposo e la ricreazione, il reintegro delle energie psicofisiche usurate nello svolgimento dell'attività lavorativa (Cass. SU 14020 12/11/2001).

Ne consegue che, poiché il nostro ordinamento tutela il diritto alle ferie in tutti i casi in cui la mancata fruizione dello stesso non sia imputabile alla volontà dell'interessato, bensì dipenda dalla legge o da uno stato di necessità, circostanza

quest'ultima nella quale va ricompreso lo stato di salute, il mancato godimento del diritto in oggetto, fa sorgere in capo ai lavoratori il diritto a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, avente natura retributiva (Cass. 09/11/2002).

In tal senso si esprime anche il Dlgs n. 66 del 08/04/2003, il quale all'art. 10 comma 2 prevede che il periodo annuale di ferie retribuite, non inferiore a 4 settimane, non può essere sostituito dalla relativa indennità sostitutiva per mancato godimento, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Il diritto alle ferie è quindi irrinunciabile e non può essere sostituito con attribuzioni economiche, tuttavia, nell'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l'impossibilità di fruire del diritto in oggetto non imputabile al lavoratore, ma ad eventi oggettivi di carattere impeditivo, come il collocamento a riposo per assoluta e permanente inidoneità, fa sorgere in capo allo stesso il diritto a percepire il compenso sostitutivo.

D'altra parte anche la normativa contrattuale si esprime in tal senso: il CCNL Comparto del 01/09/1995 all'art. 19 comma 15 afferma che, fermo restando il principio della irrinunciabilità e della non monetizzabilità delle ferie, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse da parte dell'Azienda.

Inoltre, lo stesso CCNL prevede all'art. 19 comma 13 che le ferie sono sospese da malattie debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero, e al comma 14 che le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettanti anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare.

Dunque anche il caso di impossibilità di fruizione delle ferie all'atto della cessazione a causa di malattia rientra tra le cause non imputabili al dipendente e come tale fa sorgere in capo al soggetto il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva.

Per quel che concerne la recente normativa, l'art. 5 comma 8 della Legge n. 135 del 07/08/2012 (che convertiva in legge il Decreto Legge n. 95 del 06/07/2012), il quale vieta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie maturate e non godute alla data di cessazione del rapporto di lavoro, non fa espressamente riferimento, tra le cause di cessazione, a quella per inabilità a proficuo lavoro.

In conclusione, stante la normativa vigente, stante il prevalente orientamento giurisprudenziale, stante le disposizioni contrattuali, stante la documentazione relativa al lavoratore sopra richiamata, si ritiene dover dare parere positivo alla monetizzazione della indennità per ferie non godute dell'ex dipendente Bianchini Armando.

Per tutto quanto sopra

SI PROPONE

Di riconoscere il diritto al pagamento sostitutivo di n. 27 giorni di congedo ordinario non goduti al dipendente Bianchini Armando, ex assistente amministrativo a tempo indeterminato, cessato dal servizio in data 01/02/2013 per risoluzione del rapporto di lavoro a causa di inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro, come richiesto dal suddetto con nota protocollo n. 607 del 04/01/2013 allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, e per le motivazioni rappresentate nel documento istruttorio.

Di liquidare pertanto al suddetto una somma pari ad € 1969,92 lordi.

Di dare atto che la spesa complessiva, comprensiva di oneri sociali e IRAP, è pari ad € 2.692,49 ed è stata imputata come segue:

conto n. 0202010101 (totale in busta)	€ 1.969,92	rientrante nell'esercizio economico budget 2012
conto n. 0202010101 (oneri)	€ 555,12	rientrante nell'esercizio economico budget 2012
conto n. 0202010101 (IRAP)	€ 167,44	rientrante nell'esercizio economico budget 2012

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 Legge 412/91 e dell'art. 28 L.R. 26/96 e s.m.i.

Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.;

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i..

Di dare atto che la spesa di € 2.692,49 è registrata al conto 0202010101 fondo oneri da liquidare al personale quale accantonamento del bilancio di esercizio 2012.

**Il Dirigente dell'U.O.C.
Gestione Risorse Umane
Dott. Silvio Maria Liberati**

**Il Responsabile del Procedimento
Dott. Simone Lelli
La/la**

**ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELL'U.O.C. ECONOMICO
FINANZIARIA**

Il sottoscritto, prende atto della dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento e

Attesta

che la spesa di € 2.692,49 è registrata al conto 0202010101 fondo oneri da liquidare al personale quale accantonamento del bilancio di esercizio 2012.

**Il Direttore f.f. dell'U.O.C. Economico Finanziaria
Dott. Pietrino Maurizi**

- ALLEGATI -

Allegato n. 1 accluso all'originale cartaceo composto di n. 4 pagine complessive